



COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 58 DEL 20-05-2020 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA RIAPERTURA DEL MERCATO A
TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI

IL SINDACO

VISTO lo Statuto del Comune di Nerviano;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento all'art. 50, che prevede la competenza del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante Misure per gli esercizi commerciali;

VISTO il documento redatto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante le Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che tale documento contiene indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico ed immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;

RICORDATO che nelle schede tecniche che compongono detto documento sono integrate le varie misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio (tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing) e che le indicazioni in essere contenute si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale, ed in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché coi criteri guida generali contenuti nei documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con l'obiettivo principale di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici;

RICORDATO altresì che solamente la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto settoriale, ma anche per la collettività;

VISTA la scheda tecnica relativa al settore di attività denominato Commercio al dettaglio su aree pubbliche;

LETTO il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 46, relativo alla riunione del 15 maggio 2020, in cui si annuncia l'approvazione di un decreto-legge che introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 delineando così il nuovo quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinate le modalità di svolgimento delle attività economiche (e pertanto anche dello svolgimento delle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche);

DATO ATTO che nel comunicato stampa viene previsto che, a partire dal 18 maggio, le attività economiche devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli ovvero di linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni ovvero dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti all'interno dei protocolli o delle linee guida nazionali e che in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare la emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 1, commi 14 e 15, in materia di svolgimento delle attività economiche;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 2016, n. 75 e ss.mm.ii., recante il Regolamento per il commercio su aree pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2020, ed in particolare le disposizioni riguardanti le attività commerciali al dettaglio;

VISTE le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive, pubblicate il 17 maggio 2020 da Regione Lombardia sul proprio sito istituzionale, con particolare riferimento alla scheda tecnica riguardante il commercio al dettaglio su aree pubbliche;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 17 maggio 2020, n. 547, con particolare riferimento all'art. 1.2 relativo alle attività commerciali, artigianali e di servizi;

CONSIDERATA la possibilità di assicurare l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel mercato cittadino, fermo l'obbligo di rispettare il principio del distanziamento fisico, dell'igiene delle mani e della persona, della pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro nonché dell'uso di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) laddove previsto ed in ogni caso qualora il distanziamento fisico non possa avere luogo;

RAVVISATA l'opportunità di adottare un provvedimento, temporalmente circoscritto alla durata della fase emergenziale, contenente misure straordinarie per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori del settore, nonché per la tutela della salute dei fruitori, individuando misure specifiche per la riapertura, che possano consentire lo svolgimento delle attività mercatali, salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria;

RAVVISATA la necessità di adottare le seguenti misure generali:

- a) mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- b) ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;

- c) utilizzo obbligatorio di mascherine, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa;
- d) impiego di guanti monouso nelle attività di acquisto, particolarmente per i generi alimentari;
- e) accesso dei clienti regolamentato in funzione degli spazi disponibili;
- f) divieto di sostare all'interno dell'area di mercato più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- g) divieto di assembramento;
- h) differenziazione dei percorsi di entrata e di uscita;
- i) informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;

RAVVISATA altresì la necessità di:

- a) ridefinire parzialmente il layout dell'area mercatale al fine di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali nonché di prevedere corridoi di transito di ampiezza maggiore e sufficiente a garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;
- b) identificare la capienza massima dell'intera area mercatale in n° 200 clienti;
- c) perimetrare l'area mercatale per regolamentare e scaglionare, qualora necessario, gli accessi dei clienti, avvalendosi del personale volontario della Protezione Civile ed eventualmente da personale incaricato dagli operatori economici, che dovrà in particolare vigilare sul numero massimo di presenze contemporanee di avventori;
- d) istituire n° 3 punti di ingresso nelle seguenti vie: Via Meda int. Via Toniolo – Via Carducci int. Via Toniolo; Via Tasso int. Via Toniolo;
- e) istituire n° 2 punti di uscita nelle seguenti vie Via Meda e Via Boccaccio;
- f) di riassegnare in modalita' provvisoria i posteggi mercato secondo la planimetria allegata alla presente (ALL A);
- g) di non assegnare i posti temporaneamente liberi (spunta) e di non procedere a miglione;
- h) che tutti gli operatori prima di posizionarsi dovranno attendere le istruzioni del personale di Polizia Locale presente in luogo alle ore 06;
- i) di far iniziare le operazioni di vendita alle ore 07.30 con ingresso contingentato e di far terminare dette operazioni alle ore 13.30 con chiusura dei varchi di ingresso;

RAVVISATA infine la necessità che gli operatori mercatali adottino le seguenti misure:

- a) rispettare, per quanto applicabili, tutte le misure contenute nei protocolli e/o nelle linee guida, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottati dallo Stato, da Regione Lombardia e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nonché i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- b) attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso e un dispenser per l'igienizzante mani a disposizione della propria clientela, controllare che i clienti non tocchino gli alimenti e/o i capi di abbigliamento qualora privi di guanti nonché sensibilizzare i clienti in attesa al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- c) utilizzo di guanti o frequenti igienizzazione delle mani, indossare sempre la mascherina nonché sottoporre a pulizia e disinfezione tutte le attrezzature e superfici in generale delle strutture di vendita, prima dell'avvio delle operazioni di vendita e periodicamente durante lo svolgimento dell'attività;
- d) rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di allestimento e smontaggio delle attrezzature di vendita nonché nelle fasi di carico e scarico e durante l'attività di vendita;

RITENUTA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'adozione della presente ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione per lo svolgimento del mercato settimanale di Nerviano capoluogo, nel periodo dal 18 maggio 2020 al 31 maggio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale adottata al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Resta inteso che, in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate nel presente provvedimento potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Articolo 2

Svolgimento del mercato

1. Lo svolgimento del mercato settimanale è consentito per tutti i settori merceologici, a condizione che vengano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nel presente provvedimento.
2. Tali misure di prevenzione e di sicurezza costituiscono deroga alle previsioni del Regolamento del mercato e trovano applicazione al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19.

Articolo 3

Layout dell'area mercatale

1. Al fine di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali vengono adottate le seguenti misure:
2. capienza massima dell'intera area mercatale in n° 200 clienti;
3. perimetrazione dell'area mercatale per regolamentare e scaglionare, qualora necessario, gli accessi dei clienti, avvalendosi di personale volontari del di Protezione Civile ed eventualmente da personale incaricato dagli operatori economici, che dovrà in particolare vigilare sul numero massimo di presenze contemporanee di avventori;
4. istituzione di n° 3 punti di ingresso nelle seguenti vie: Via Meda int. Via Toniolo – Via Carducci int. Via Toniolo; Via Tasso int. Via Toniolo;
5. istituzione n° 2 punti di uscita nelle seguenti vie Via Meda e Via Boccaccio;
6. riassegnazione in modalita' provvisoria dei posteggi mercato secondo la planimetria allegata alla presente (ALL A);
7. non assegnazione dei posti temporaneamente liberi (spunta) e non sono previste miglorie;
8. tutti gli operatori prima di posizionarsi dovranno attendere le istruzioni del personale di Polizia Locale presente in luogo alle ore 06;

9. di far iniziare le operazioni di vendita alle ore 07.30 con ingresso contingentato e di far terminare dette operazioni alle ore 13.30 con chiusura dei varchi;

È fatto divieto di trattenersi all'interno dell'area mercatale oltre il tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti ed è altresì vietato ogni assembramento.

Articolo 4

Misure generali di prevenzione

1. Per poter accedere all'area di mercato è necessario indossare la mascherina ovvero un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca: sono esonerati da tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con questi ultimi. È altresì consigliato indossare guanti monouso, che sono obbligatori nel caso in cui si venga a contatto con alimenti e/o capi di abbigliamento.

2. All'interno dell'area di mercato in tutte le attività e le loro fasi nonché all'esterno della stessa in caso di coda per contingentamento degli ingressi è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e non occupare in alcun modo la sede stradale creando situazioni di pericolo per sé stessi e gli altri utenti.

3. Al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, la capienza massima di clienti che contemporaneamente possono essere presenti all'interno dell'area di mercato è determinata in 200 persone.

Articolo 5

Misure per gli operatori economici

1. Prima di intraprendere ogni operazione di vendita, ogni operatore economico ha l'obbligo di rilevarsi la temperatura corporea facendo uso di appositi termometri: in caso di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C la persona deve lasciare tempestivamente l'area di mercato e deve essere invitata a fare immediato ritorno presso il proprio domicilio nonché a limitare al massimo i contatti sociali, contattando al più presto il proprio medico curante informandolo del suo stato di salute.

2. Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, gli operatori mercatali devono adottare le seguenti misure:

- rispettare, per quanto applicabili, le misure contenute nei protocolli e/o nelle linee guida, atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottati dallo Stato, da Regione Lombardia e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, oltre che i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso e un dispenser per l'igienizzante mani a disposizione della propria clientela, controllare che i clienti non tocchino gli alimenti e/o i capi di abbigliamento qualora privi di guanti oltre che sensibilizzare la propria clientela in attesa al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- utilizzare i guanti o procedere a frequente igienizzazione delle mani, indossare sempre la mascherina nonché sottoporre a pulizia e disinfezione tutte le attrezzature

- e le superfici in generale delle strutture di vendita, prima dell'avvio delle operazioni di vendita e periodicamente durante lo svolgimento dell'attività;
- o rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nel corso delle attività di allestimento e di smontaggio delle attrezzature di vendita nonché nelle fasi di carico e di scarico e durante le operazioni di vendita. Al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l'accesso alle operazioni di vendita è consentito ad un massimo di due operatori economici per ciascun posteggio.
 - o rispettare la distanza di almeno 1 metro tra operatori e clienti e far rispettare tale distanza tra i clienti stessi in attesa davanti al proprio banco.

Articolo 6


Disposizioni finali

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa vigente di cui al DL n° 33 del 16/05/2020 art. 2;
2. Nel caso si accertassero violazioni per le attività d'impresa, oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla sopra citata norma nei casi in cui sia necessario impedire la reiterazione o prosecuzione dell'illecito l'autorità procedente dispone la chiusura provvisoria dell'attività per 5 giorni fatto salvo la successiva applicazione da parte del Prefetto della ulteriore chiusura sino a gg 30;
3. Il mancato rispetto dell'assegnazione provvisoria dei posteggi, di cui all'allegato A, ivi compreso il superamento degli spazi assegnati, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti art. 1 e 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente nonché sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
MASSIMO COZZI



N. 70 posteggi
n. 3 ingressi : da Via Meda, Taasso e Via Carducci
n. 2 uscite da Via Boecaccio e Via Dante

